



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MESSINA  
II SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Daniele Carlo Madia, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19.10.2023, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. 10/22 R.G.P.U.

**INTRODOTTO DA**

**MARCHETTI Marco**, nato a Messina il 2 novembre 1982, c.f. MRCMRC82S02F158Z, elettivamente domiciliato in Messina, via XXIV Maggio n. 161/S presso lo studio del difensore Avv. Giorgia Pruiti Ciarello che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,

*-ricorrente-*

**NEI CONFRONTI DI**

**Unicredit spa, Inps, Agenzia delle Entrate,**

*-creditori non costituiti-*

avente ad oggetto: Ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss CC.II.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con ricorso presentato in data 4.10.2022, Marchetti Marco ha presentato, con l'ausilio dell'OCC presso la Camera di Commercio di Messina, una "*proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7, I comma, L. n. 3/12*".

Parte ricorrente a supporto della predetta proposta ha rappresentato:

- di trovarsi in stato di sovraindebitamento, di non essere sottoposto ad alcun procedimento concorsuale e di non aver beneficiato di altri procedimenti di cui alla medesima legge 3/2012;

- di aver costituito, in passato, una ditta individuale operante nel settore del volantaggio per conto di altre imprese commerciali e, in particolare, dei supermercati facenti capo al gruppo Capone;

- che eventi nefasti tanto sul piano personale (la morte della sorella ventiduenne in un incidente stradale nel 2010, con gravi ripercussioni in ambito familiare) quanto in ambito professionale (i problemi finanziari del gruppo Gicap, con conseguenti ritardi nei pagamenti) avevano determinato a far data dal 2014 uno scompenso finanziario;

- che l'impossibilità di rispettare le scadenze fiscali e contributive a causa dei costi di prestiti e finanziamenti contratti per provvedere al pagamento dei dipendenti aveva



causato in data 29.09.17 la cessazione dell'impresa individuale, cancellata in data 05.03.2018;

- di rivestire dunque la qualifica di consumatore e di essere dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione con la qualifica di insegnante, percependo uno stipendio pari a 1.700 euro mensili per tredici mensilità annue, oltre ad essere proprietario di un immobile sito in Villafranca Tirrena (ME) del valore di circa 70.000 euro e di due autovetture di scarso valore immatricolate rispettivamente nel 1993 e nel 2008;

- di essere intestatario di un conto corrente con saldo al 10.06.21 pari a euro 47.737,29;

- di essere gravato dai seguenti debiti: a) nei confronti dell'Unicredit per euro 35.282,36 a titolo di residuo di un mutuo ipotecario; b) nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per euro 160.127,04; c) nei confronti dell'INPS per euro 16.428,01.

Parte ricorrente ha proposto il pagamento in prededuzione della somma di euro 20.397,95 a titolo di spese e compensi della procedura (compensi dell'OCC, del legale e del consulente contabile), nonché il pagamento del 100% dei creditori privilegiati e il pagamento della percentuale dell'11,69% dei creditori chirografari, mediante l'immediata corresponsione della somma di 50.000 euro esistente sul proprio conto corrente e la corresponsione della somma di 500 euro mensili per 120 mensilità.

Alla proposta è stata allegata la relazione particolareggiata dell'OCC a cura dell'Avv. Edoardo Bucca, di contenuto analogo a quanto rappresentato nell'istanza proposta.

Con decreto del 03.10.22 il Presidente delegato ha rilevato che, in data 15.07.2022 è entrato in vigore il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ed ha, conseguentemente, riquilibrato la domanda *ex officio* come ristrutturazione dei debiti del consumatore, dichiarandola ammissibile e ordinando all'OCC di provvedere alla comunicazione ai creditori entro il termine di 30 gg;

L'Agenzia delle Entrate ha poi precisato l'ammontare del credito complessivo pari ad 163.010,93 al netto degli oneri di riscossione, interamente cartellizzato e ha eccepito il privilegio generale su tutti i crediti erariali *ex art. 2752 cc.*, chiedendo pertanto la rimodulazione del piano già proposto in violazione di detto privilegio.

In data 10.10.22, accogliendo le osservazioni formulate dall'Agenzia delle Entrate, l'OCC ha rimodulato il piano prevedendo: a) il pagamento del 100% della prededuzione per spese di giustizia e del credito ipotecario dell'Unicredit spa; b) il pagamento del 30% dei crediti privilegiati dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS; c) il pagamento del 7% del credito chirografario vantato dall'Agenzia delle Entrate.

Con successivo decreto del 27.03.2023 questo GD ha disposto: la comunicazione della rimodulazione della proposta di ristrutturazione dei debiti ai creditori, con facoltà per questi ultimi di presentare osservazioni nei 20 giorni successivi alla comunicazione; la produzione di idonea documentazione comprovante la natura e il grado del privilegio vantato dall'INPS, il saldo aggiornato del conto corrente intestato al ricorrente e la dichiarazione dei redditi relativi all'anno di imposta 2018.

Acquisita la documentazione richiesta ed effettuate le comunicazioni *ex art. 70 CCII* ai creditori, all'udienza del 19.10.2023 il legale di parte ricorrente ha rappresentato che non



sono state sollevate contestazioni/osservazioni da parte dei creditori al piano rimodulato e ha insistito nella domanda di omologazione.

2. Riepilogate come sopra le fasi della procedura, si osserva che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è stato articolato dai ricorrenti su una durata di 10 anni con il riconoscimento delle seguenti percentuali:

- a) 100 % per l'OCC a titolo di competenze (euro 9.151,53 ), per il legale del ricorrente avv. Fruiti Ciarello a titolo di compensi professionali (euro 6.318,00) e per il consulente contabile di parte ricorrente dott. Soraci a titolo di competenze (euro 5.000,00);
- b) 100 % in relazione al credito ipotecario della Unicredit spa (euro 35.282,36);
- c) 30 % in relazione al credito con privilegio dell'Agenzia delle Entrate (euro 48.903,28) e dell'INPS (euro 4.928,40);
- d) 7% in relazione al credito chirografario dell'Agenzia delle Entrate (euro 433,35).

Il ricorrente ha offerto in pagamento immediato l'importo depositato sul proprio c/c per il pagamento della prededuzione (compensi dell'OCC, del legale e del consulente contabile) e del creditore ipotecario (Unicredit spa), nonché l'ulteriore importo mensile di euro 500,00 per 120 mesi in favore dei creditori privilegiati (Agenzia delle Entrate e INPS) e del creditore chirografario (Agenzia delle Entrate).

3. Con riferimento ai requisiti di ammissibilità giuridica della proposta ex art. 67 CC.II. si è già pronunciato il Giudice designato con decreto del 3-4.10.2022 (al quale ci si riporta), con cui è stata anche accertata la completezza della documentazione prodotta.

4. Verificata la legittimità della procedura e dell'integrazione del contraddittorio, occorre valutare ai sensi dell'art. 70, comma 7, CC.II. la fattibilità del piano, tenuto conto che i creditori, ritualmente notiziati del piano, non hanno sollevato osservazioni, al fine di decidere sulla chiesta omologazione.

In proposito, il piano (proposta) appare totalmente soddisfacente delle ragioni creditorie del creditore ipotecario Unicredit spa (100%) e prevede una "falcidia" dei crediti privilegiati vantati dall'Agenzia delle Entrate e dell'Inps, posto che viene offerto in favore dei predetti enti il pagamento rateale del 30% dei rispettivi crediti.

In base all'art. 67, comma 4, CC.II., è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio possano essere soddisfatti non integralmente, *"allorché nei sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, auto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC"*.

Nel caso di specie il valore di mercato dell'unico immobile di proprietà del ricorrente è pari ad euro 70.000,00 (v. perizia valutazione immobile allegata al ricorso introduttivo) e lo stesso risulta ipotecato a garanzia del mutuo vantato dall'Unicredit spa, in relazione al quale residua un credito di euro 35.000,00.

Ne consegue che i crediti privilegiati dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps, anche laddove si ritenesse che possano godere della collocazione sussidiaria sugli immobili ex art. 2776 c.c. (circostanza comunque non riscontrata), in ipotesi di liquidazione dell'immobile andrebbero soddisfatti successivamente al creditore ipotecario (che vanta un credito residuo di euro 35.000): laddove l'immobile fosse venduto al valore di mercato



(euro 70.000, senza considerare il deprezzamento tipico delle vendite giudiziarie) il creditore ipotecario soddisferebbe con precedenza il proprio credito nella misura di euro 35.000, mentre agli altri creditori privilegiati (Agenzia delle Entrate e Inps) spetterebbe il residuo importo di euro 35.000 previa decurtazione delle spese di giustizia che maturerebbero nella procedura di liquidazione giudiziale. Orbene, nel piano di ristrutturazione viene previsto un pagamento maggiormente soddisfacente dei creditori privilegiati in esame, posto che ad essi viene attribuita con certezza la complessiva somma di euro 55.000 circa.

Risulta pertanto conforme alla disciplina di cui all'art. 67, comma 4, CC.II. la falcidia dei crediti privilegiati prevista nel piano di ristrutturazione.

Il piano è poi sostenibile per il ricorrente avuto riguardo al mantenimento in futuro di un tenore di vita dignitoso, così come evidenziato dal gestore della crisi.

Positivamente vagliata l'ammissibilità e la fattibilità del piano nei termini sopra esposti, non si ravvisano ragioni ostative alla pronuncia di omologazione.

#### **P.Q.M.**

visto l'art. 70 comma 7 CCII;

#### **OMOLOGA**

**Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da Marchetti Marco in data 4.10.2022, come rimodulato con l'ausilio dell'OCC in data 10.10.2022 (e depositato in data 24.10.2022) e così come attestato dal Gestore della Crisi;**

#### **ONERA**

parte ricorrente di porre in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato sotto la vigilanza dell'O.C.C. nella persona dell'avv. Edoardo Bucca (Gestore della crisi), in base a quanto disposto dall'art. 71 CCII;

#### **DISPONE**

che l'OCC trascriva nei RR.II. la presente sentenza e depositi, ogni sei mesi, una relazione sullo stato dell'esecuzione del piano.

che la presente sentenza, sia pubblicata entro 48 ore in apposita area del Tribunale o del Ministero della giustizia e comunicata a cura dell'O.C.C. a tutti i creditori entro 30 giorni.

#### **AVVERTE**

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I.;

#### **AVVERTE**

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni l'attività necessaria all'esecuzione del piano.

#### **DICHIARA**

**chiusa la procedura.**

Si comunichi ai ricorrenti e all'O.C.C.

Messina, il 29/11/2023

Il Giudice delegato  
Dott. Daniele Carlo Madia

